

TI_GERICHTE 16.2003.64 vom 14. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2003.64

FR: TI_GERICHTE 16.2003.64 du 14 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 16.2003.64 del 14 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.07.2003
16.2003.64

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2003.64 Lugano 14 luglio 2003 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 2003 presentato da _____ contro la sentenza 28 maggio 2003 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 maggio 2003 da _____ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no. _____ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 6 maggio 2003 la _____ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da _____ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 1'000.- corrispondenti una multa inflitta a quest'ultima con decisione 19 agosto 2002, per non aver permesso l'esecuzione dell'annuale controllo previsto dal Contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname; che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza; che con atto ricorsuale 13 giugno 2003 _____ insorge contro il predetto giudizio; che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni; che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC); che nel caso concreto, da verifiche effettuate da questa Camera presso l'azienda postale, risulta che la ricorrente ha ritirato la decisione querelata il 30 maggio 2003, ragione per la quale al momento dell'invio del ricorso (13 giugno 2003 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni era già scaduto, donde la tardività del presente gravame; che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che la soccombenza in ordine della ricorrente ne comporta il carico delle spese. Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 13 giugno 2003 _____ è irricevibile in quanto tardivo. 2. La tassa di giustizia in fr. 50.-- è posta a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: – _____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo di Bellinzona. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.